

VISITE DAL MEDICO COMPETENTE I COSTI (*visita, tempo di viaggio e trasporti*) SONO TUTTI A CARICO DELL'AZIENDA.

“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

art. 15 comma 2 del Dlgs 81/08

Ci è stato segnalato che Esselunga non riconosce i costi relativi alle visite mediche richieste dai lavoratori e effettuate dal medico competente. Spesso le visite sono programmate fuori dall’orario di lavoro, se invece sono effettuate in orario di lavoro l’assenza viene considerata come UP. In entrambi i casi il tempo per l’effettuazione della visita (comprensivo del tempo di viaggio) è stato caricato sul lavoratore.

E COMPORAMENTO E’ ILLEGITTIMO IN QUANTO:

- l’art 41 comma 2 lettera c Dlgs 81/08, chiarisce che il medico competente effettua la visita medica su richiesta del lavoratore solo in caso la stessa visita “ *sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica*”.
- tali visite in quanto disposte dal medico competente perché correlate ai rischi lavorativi sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti comprese nella sorveglianza sanitaria.
- la sorveglianza sanitaria è una delle misure generali di tutela (art 15 comma 1 lettera i) che ai sensi comma 2 dell’art. 15 già citato non deve comportare oneri per i lavoratori.

I lavoratori e le lavoratrici cui l’azienda abbia caricato impropriamente oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono invitati a contattare gli RLS o RSU/RSA della filcams dei proprie filiali per chiederne il rimborso.

Filcams CGIL